



SCRUTINI FINALI- VALUTAZIONE IRC

a.s. 2020/2021

Scuola secondaria di I grado - Adempimenti fine anno scolastico 2020/2021

Snadir – Segreteria Nazionale
Roma – via del Castro Pretorio 30 - snadir@snadir.it

Anche quest'anno, visto il perdurare dell'emergenza Covid-19, l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, disciplinato dall'[OM n. 52 del 3 marzo 2021](#), consiste in una sola prova orale durante la quale i candidati presenteranno un loro elaborato che andrà consegnato al consiglio di classe entro il 7 giugno 2021. Il consiglio di classe assegnerà agli alunni la tematica da sviluppare entro il 7 maggio 2021. L'esame di Stato si svolgerà in presenza (fatte salve disposizioni diverse connesse con l'andamento della situazione epidemiologica) tra il termine delle lezioni e il 30 giugno.

L'elaborato consiste in un prodotto originale, coerente con la tematica assegnata dal consiglio di classe, e può essere realizzato sotto forma di testo scritto, presentazione anche multimediale, mappa o insieme di mappe, filmato, produzione artistica o tecnicopratica o strumentale per gli alunni frequentanti i percorsi a indirizzo musicale, e coinvolgere una o più discipline tra quelle previste dal piano di studi. Gli elaborati degli alunni potranno, in una logica di integrazione tra gli apprendimenti, abbracciare anche quelli sviluppati e acquisiti durante le ore di religione.

In discontinuità con le decisioni assunte lo scorso anno, sarà necessaria l'ammissione all'esame da parte del consiglio di classe deliberata durante lo scrutinio finale. Condizioni per essere ammessi: aver frequentato tre quarti del monte ore annuali e non essere incorsi in sanzioni disciplinari (art. 4 DPR 249/98). Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il Consiglio di classe potrà deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione all'esame.

Non è previsto, invece, come requisito di ammissione lo svolgimento delle prove Invalsi che, per il solo a.s. 2020/21, sarà derogato, fermo restando che le predette prove si svolgeranno, condizioni epidemiologiche permettendo:

L'elaborato potrà essere realizzato sotto forma di testo scritto, presentazione multimediale, mappa, insieme di mappe, filmato, produzione artistica o tecnico-pratica o strumentale per i percorsi a indirizzo musicale.

Dalla data di assegnazione della traccia fino alla consegna dell'elaborato, i docenti forniranno tutto il supporto per l'elaborazione dello stesso, guidando e consigliando gli studenti.

L'esame si svolgerà in presenza, se le condizioni epidemiologiche lo permetteranno o se il dirigente scolastico non ravvisi la possibilità di garantire le misure di sicurezza dovute. In tal caso l'esame si svolgerà in videoconferenza o in altra modalità sincrona a distanza.

Sempre in videoconferenza è previsto lo svolgimento dell'esame per i candidati impossibilitati ad essere presenti perché ospedalizzati o impossibilitati a lasciare il proprio domicilio.

Ogni commissione d'esame definisce i criteri di valutazione della prova d'esame tenendo conto della padronanza della lingua italiana, delle competenze logico-matematiche e delle lingue straniere. La valutazione finale sarà espressa in decimi e potrà essere accompagnata dalla lode con deliberazione all'unanimità della commissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio

e agli esiti della prova d'esame. Gli esiti dell'esame, con indicazione del punteggio finale sono pubblicati nell'area documentale del registro elettronico.

Nulla cambia per gli alunni privatisti. Anch'essi riceveranno la tematica da sviluppare entro il 7 maggio e dovranno consegnare l'elaborato entro il 7 giugno.

Circa l'Esame di Stato per i percorsi di istruzione degli adulti all'esito dello scrutinio è attribuito all'adulto un unico voto finale, espresso in decimi, che tiene conto del livello degli apprendimenti per ciascuno degli assi culturali, di cui all'allegato A.3 alle Linee Guida, adottate con decreto interministeriale 12 marzo 2015, e di un elaborato riguardante un argomento di studio o un progetto di vita e di lavoro, assegnato dai docenti del gruppo di livello, nonché della partecipazione dall'adulto alle attività didattiche svolte..

All'adulto che ottiene un voto finale pari almeno a sei decimi, sono rilasciati il diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione e la certificazione delle competenze.

L'adulto che ottiene un voto inferiore a sei decimi, il consiglio di classe comunica alla Commissione di cui all'articolo 5, comma 2 del Regolamento CPIA le carenze individuate ai fini della revisione del Patto Formativo Individuale e della relativa formalizzazione del Percorso di Studio Personalizzato da frequentare nell'anno scolastico successivo in modo da poter sostenere l'esame di stato conclusivo del percorso di studio all'articolo 4, comma2, lettera a) predetto Regolamento entro il mese di marzo 2022.

SCRUTINI FINALI - VALUTAZIONE DELL'IRC E DEL COMPORTAMENTO – VOTO DELL'INSEGNANTE DI RELIGIONE E' DETERMINANTE A.S. 2020/2021

SCRUTINI FINALI

E' importante fare una distinzione: la questione dell'attribuzione del credito scolastico da parte dell'insegnante di religione è COSA DIVERSA da quella riguardante la validità del voto del docente di religione in sede di scrutinio e del fatto che esso può essere determinante ai fini della promozione o meno alla classe successiva; il voto dell'insegnante di religione è DETERMINANTE per stabilire l'eventuale promozione o meno alla classe successiva oppure ammissione o meno agli esami e, a sostegno di questo principio, si è pronunciata, come abbiamo sempre segnalato, la stragrande maggioranza della giustizia amministrativa (vedi a proposito la "Nota dello Snadir sugli scrutini finali: il voto dell'insegnante di religione è determinante. a.s. 2020/2021").

VALUTAZIONE DELL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA E DEL COMPORTAMENTO

La [Circolare Ministeriale n.10 prot. 636 del 23 gennaio 2009](#) e il [DPR n.122/2009](#) hanno determinato un cambiamento sul metodo da utilizzare nella valutazione degli studenti; infatti si afferma che "le espressioni valutative siano riportate con voti numerici espressi in decimi"; tutto ciò, però, non si utilizza per le valutazioni dell'insegnamento della religione cattolica, per la quale si specifica che "è espressa senza attribuzione di voto numerico" ([art. 2, comma 4 e art.4,](#)

[comma 3 del DPR n.122 del 22 giugno 2009](#)); nell'insegnamento della religione, infatti, la valutazione riprende ancora oggi una procedura di derivazione concordataria ([art.4 della legge n.824/1930](#)) recepita [dall'art. 309 del Testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.296](#).

Quanto alla possibilità per gli insegnanti di religione di esprimere una propria valutazione sul comportamento degli alunni, ribadiamo che non è cambiato nulla rispetto agli anni precedenti.

L'art.2, comma 8 dello schema di regolamento concernente "[Coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.L. 1 settembre 2008 n.137, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2008, n. 169](#)" approvato dal Consiglio dei Ministri in data 13/03/2009, ribadisce che la valutazione del comportamento degli studenti viene espressa collegialmente dal Consiglio di classe, così come già precedentemente asseriva il [D.M. n. 5 sulla "valutazione del comportamento degli studenti" del 16 gennaio 2009](#) e poi successivamente ha confermato il [DPR n.122/2009](#).

Si ricorda inoltre che ai sensi del [D.P.R. 751/85](#), del [D.Lgs. 296/94](#) e [D.P.R. 175/2012](#) l'insegnante di Religione Cattolica fa parte a pieno titolo del Consiglio di classe; pertanto eventuali delibere di collegi dei docenti che escludano il docente di religione dalla valutazione del comportamento degli alunni sono da ritenere illegittime.

SCRUTINI FINALI: IL VOTO DELL'INSEGNANTE DI RELIGIONE È DETERMINANTE. AVVISO AFFINCHÉ NON SIA DISCRIMINATO IL VOTO DELL'INSEGNANTE DI RELIGIONE

Ogni insegnante di religione in sede di scrutinio si ricordi che, l'art. 309 del Testo Unico sulla scuola (D.Lgs. n.297/194) gli riconosce gli stessi diritti e doveri degli altri docenti. Egli partecipa alle valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica: per questi ultimi, in luogo di voti e di esami, viene redatta a cura del docente e comunicata alla famiglia, una speciale nota, da consegnare unitamente alla scheda o alla pagella scolastica, riguardante l'interesse con il quale l'alunno segue l'insegnamento e il profitto che ne ritrae.

E' utile ricordare che:

1. la valutazione dell'insegnamento della Religione Cattolica va trascritta nel registro generale, sul pagellino e sui prospetti da affiggere all'albo di istituto (art.4 legge 5 giugno 1930, n.824; C.M. 117/1930; C.M. 11/1987; C.M. 156/1987).
2. La mancata partecipazione dei docenti di R.C. agli scrutini degli alunni che si sono avvalsi dell'IRC invalida gli scrutini (O.M. n.40 prot. 3744 dell'8 aprile 2009; [artt. 4 del DPR n.122 del 22 giugno 2009](#) ,[art. 2, comma 3 D.Lgs 62/2017](#)).
3. L'esclusione del voto dei docenti di religione (alcuni capi d'istituto "illuminati" non fanno neppure votare i docenti di religione) dà luogo alla invalidità degli scrutini ([art. 4, comma 1 del DPR n.122 del 22 giugno 2009](#), [art. 2, comma 3 D.Lgs 62/2017](#)).

Qualora, in sede di scrutinio finale, vi sia una deliberazione da adottarsi a maggioranza, il docente di religione deve far inserire a verbale il proprio giudizio motivato e far conteggiare il proprio voto ai fini della costituzione della maggioranza.

Il giudizio formulato dall'insegnante di religione deve esprimere "la valutazione positiva o negativa del grado di preparazione di ciascun candidato, con riguardo al profitto e, quindi, agli obiettivi didattici e formativi previsti dai programmi, al comportamento (inteso come interesse e partecipazione attiva al dialogo educativo), alla capacità e alle attitudini" (comma 3, art.40 dell'O.M. n.80 del 9 marzo 1995 integrata dall'O.M. n.266 del 21 aprile 1997, dall'O.M. n.266 del 21 aprile 1997, dall'O.M. n.330 del 27 maggio 1997, dall'O.M. n.65 del 20 febbraio 1998, prot.3111, dall'O.M. n.128 del 14 maggio 1999, dall'O.M. 126/00, dall'O.M. n.90 del 21 maggio 2001, dall'O.M. n.56/2002, O.M. n.26 prot.2578 del 15 marzo 2007;O.M. n.30 prot. 2724 del 10 marzo 2008; O.M. n.40 prot. 3744 dell'8 aprile 2009).

Riteniamo utile riportare un esempio di nota che, durante gli scrutini, i colleghi, nel caso di deliberazioni da adottarsi a maggioranza, potranno inserire nel verbale.

"L'alunno/a ha tratto dal percorso formativo dell'irc un profitto complessivo
..... (inserire tutto il giudizio positivo o negativo), egli infatti ha seguito le attività didattiche in maniera ...
....., ha evidenziato un interesse e capacità Il presente giudizio,
inserito a verbale ai sensi del D.P.R. 202/90, è valido a tutti gli effetti giuridici per la determinazione dell'ammissione (o non ammissione) dell'alunno/a alla classe (o agli esami di Stato a conclusione del primo ciclo di istruzione / qualifica / stato), come previsto dall'art.7 della legge n.824/1930, dal D.P.R. n.751 del 16/12/1985, dal D.P.R. 175/2012, dalla C.M. n.316 del 28/10/1987, capo IV, dal citato D.P.R. 202/90, dal D.P.R. 417/74 e dall'art.31 dell'O.M. n.80 del 9 marzo 1995 integrata dall'O.M. n.117 del 22 marzo 1996, dall'O.M. n.266 del 21 aprile 1997, dall'O.M. n.330 del 27 maggio 1997, dall'O.M. n.65 del 20 febbraio 1998, prot. 3111, dall'O.M. n.128 del 14 maggio 1999, dall'O.M. n.26 prot. 2578 del 15 marzo 2007, dalla sentenza n.5 del 5/1/1994 del TAR - Puglia sez. Lecce, dall'ordinanza n.2307/95 del 19/09/1995 del Tar - Sicilia sez. Catania, dall'ordinanza n.130/96 del 14/02/1996 del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia, dalla sentenza TAR - Veneto n.2466 del 11/12/1998, dalla sentenza n.1089 del 20/12/1999 del TAR - Toscana, dall'O.M. 126/00, dall'O.M. n.90/2001 e dall'O.M. 56/2002, dall' O.M. n.40 prot. 3744 dell'8 aprile 2009, [art. 4, comma 3 del DPR n.122 del 22 giugno 2009, dalla Sentenza TAR – Lazio n.33433 del 15 novembre 2010](#)".

Nel caso che dopo tale dichiarazione il capo d'istituto o qualche collega insista per non far valere il voto dei docenti di religione aggiungete alla precedente nota: "Poiché si insiste a non voler tener conto della validità giuridica del voto espresso dal docente di religione in questo consiglio della classe del(data), ore....., DICHIARO che, per palese violazione delle norme citate, l'ammissione (o non ammissione) dell'alunno/a alla classe (o agli esami di licenza media / qualifica / stato) è da ritenersi nulla. Dichiaro, inoltre, che mi riservo di impugnare il presente atto del consiglio di classe nelle sedi competenti per vizio di legittimità".

In quest'ultimo caso i colleghi, dopo aver fatto inserire a verbale il suddetto giudizio, sono invitati a segnalarci tempestivamente la mancata valutazione del voto per provvedere a inoltrare ricorso alle sedi competenti.

NORME E SENTENZE

- [O.M. n. 52 del 3 marzo 2021. Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2020/2021](#)
- NOTA DELLO SNADIR SUGLI SCRUTINI FINALI: IL VOTO DELL'INSEGNANTE DI RELIGIONE È DETERMINANTE. A.S. 2020/2021
- DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017, N. 62. NORME IN MATERIA DI VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE NEL PRIMO CICLO ED ESAMI DI STATO
- D.P.R. N.122 DEL 22 GIUGNO 2009
- CONSIGLIO DI STATO - SEZ. VI - N.2699/2007SOSPENSIONE DELL'ESECUTIVITÀ DELL'ORDINANZA DEL TAR LAZIO – SEZ. III/QUATER - N.2408/2007
- TAR TOSCANA - SENT. 5528 DEL 3 NOVEMBRE 2005 - LA DECISIONE DEL CDC ADOTTATA SENZA IL VOTO DETERMINATE DELL'IDR È ILLEGITTIMA
- TAR VENETO-SENTENZA N. 2829/05 DEL 10-2-2005. L'INSEGNANTE DI RELIGIONE DEVE PARTECIPARE ALLA VOTAZIONE IN SEDE DI SCRUTINIO E IL SUO VOTO VALE
- CONSIGLIO DI STATO, ORDINANZA CAUTELARE, N. 5822 IN DATA 3 DICEMBRE 2004. NON RITIENE CHE IL VOTO DEL DOCENTE DI RELIGIONE PERDA OGNI RILEVANZA AI FINI DELLA VOTAZIONE FINALE
- TAR TRENTO - SENTENZA DEL 27 OTTOBRE 2000, PUBBLICATA IL 21-12-2000. L'IDR RIENTRA A PIENO TITOLO FRA I COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE, CON VOTO EQUIVALENTE A QUELLO DEGLI ALTRI DOCENTI
- TAR LAZIO N. 7101 DEL 15 SETTEMBRE 2000. GLI STUDENTI FRUITORI DELL'IRC HANNO DIRITTO A VEDERSI RICONOSCIUTO L'IMPEGNO E IL PROFITTO MOSTRATO IN UNA MATERIA DI INSEGNAMENTO DI PARI DIGNITÀ FORMATIVA E CULTURALE DELLE ALTRE DISCIPLINE
- TAR LOMBARDIA - SENTENZA DEL 7 MAGGIO 1999 N. 3064. E' ILLEGITTIMA L'OMESSA CONSIDERAZIONE DELL'INSEGNANTE DI RELIGIONE AI FINI DEL COMPUTO PER LA DETERMINAZIONE DELLA MAGGIORANZA
- TAR TOSCANA - SENT. 1089 DEL 10 DICEMBRE 1998 - LA DECISIONE DEL CDC ADOTTATA SENZA IL VOTO DETERMINATE DELL'IDR È ILLEGITTIMA
- CGA SICILIA, ORDINANZA N. 130 DEL 14 FEBBRAIO 1996. RESPINTA L'ISTANZA DI SOSPENSIVA. NELLO SCRUTINIO FINALE IL VOTO DELL'IDR VALE
- TAR SICILIA, SEZIONE CATANIA, ORDINANZA N.2304 DEL 19 SETTEMBRE 1995. IL VOTO DELL'INSEGNANTE DI RELIGIONE DEVE ESSERE CONTEGGIATO AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELLA MAGGIORANZA
- TAR PUGLIA-LECCE-SEZIONE I SENTENZA N.5 DEL 5 GENNAIO 1994. IN SEDE DI ESAMI E SCRUTINI IL VOTO DEL DOCENTE DI RELIGIONE, OVE DETERMINANTE, HA CARATTERE DECISIONALE E COSTITUTIVO DELLA MAGGIORANZA

SOMMARIO

Esami di Stato nel primo ciclo a.s. 2020/2021.....	1
SCRUTINI FINALI - VALUTAZIONE DELL'IRC E DEL COMPORTAMENTO – VOTO DELL'INSEGNANTE DI RELIGIONE E' DETERMINANTE a.s. 2020/2021.....	2
Scrutini finali	2
Valutazione dell'insegnamento della religione cattolica e del comportamento	2
SCRUTINI FINALI: il voto dell'insegnante di religione è determinante. Avviso affinché non sia discriminato il voto dell'insegnante di religione	3
Norme e Sentenze	5